COPIA

Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Χώρα Μαρτάνα
Ελλάς τού Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

ORDINANZA N. 6 DEL 07/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;

Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 100 del 21.11.2012

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;

Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12 /12/ 2019;

Vista la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;

Visto il D.P.G.R. Puglia n. 115 del 21.04.2021 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2021, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n. 38/2016 e della L.r. 53/2019"*, con cui il

COPIA

Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno – 15 settembre 2021;

Vista la nota prot. uscita 4827 del 30.04.2021 (in atti prot. n. 4022 del 06.05.2021) della Presidenza della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – con la quale si invitano i Sindaci, quali Autorità Locale di Protezione Civile, ad adottare, con specifica ordinanza, le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo, nonché tutte le iniziative che si rendono opportune per la massima diffusione e applicazione del D.P.G.R. 115/2021 sui territori di competenza;

Considerato che:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;

- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;

- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas , acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

il contenuto del D.P.G.R. Puglia n. 115 del 27104.2021 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2021, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.r. n.38/2016 e della L.r. 53/2019"*, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021, come di seguito riportato :

==========

Art. 1) FINALITA' E OBIETTIVI

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva

la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2) DIVIETI SU AREE A RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utllizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad

estinguere eventuali principi di incendio. l comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Art. 3) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E INTERFACCIA DA REALIZZARE SUL TERRITORIO REGIONALE

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi vigente.

Art.4) CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LOTTA ATTIVA AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2021, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6) SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L R. n. 38 del12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

Art. 7) VIGILANZA

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva

competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 8) OSSERVANZA DELLE NORME

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art, 9) PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art.10) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.11) DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, addì 21 aprile 2021 f.to dr Michele EMILIANO

B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021

==========

Pertanto,

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie;
2. Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire **entro il 15 giugno 2021**, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, **nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi**;
3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle

operazioni di mietitrebiattura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

4. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale (15 giugno/15 settembre), pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016;

5. **Entro il 15 giugno 2021** e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale (15 giugno/15 settembre), gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o di aree ad essi destinate o di siti dismessi, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi possano espandersi alle strutture e infrastrutture delle attività produttive determinando incendi dai quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;

6. All'Acquedotto Pugliese, alla Provincia di Lecce, all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria, **entro il 15 giugno 2021** e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Il gestore delle strade Provinciali è tenuto, altresì, ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

7. Nel periodo 15 giugno/15 settembre 2021 su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche (in occasione di festeggiamenti religiosi e non) compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta ex lege - sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale **da €**

25,00 ad € 500,00; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

Per le violazioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.G.R. Puglia n. 115 del 21.04.2021 di cui al richiamato si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del medesimo provvedimento.

RENDE NOTO

AVVISA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

Dall'entrata in vigore sono revocate tutte le precedenti Ordinanze in materia incompatibili con la presente.

Il personale della Polizia Municipale di Martano e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati sulla vigilanza dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Martano, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, viene trasmessa in copia, per debita notizia e per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Lecce: **protocollo.prefle@pec.interno.it**;
- Regione Puglia - Servizio Protezione Civile: **servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it;**
- Comando Vigili del Fuoco di Lecce: **com.lecce@cert.vigilfuoco.it;**
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce: **fle43453@pec.carabinieri.it;**
- Comando Stazione CC Martano: **tle28291@pec.carabinieri.it;**
- Comando Polizia Locale Martano: **poliziamunicipale.martano@pec.it;**
- Acquedotto Pugliese: **acquedotto.pugliese@pec.aqp.it;**
- Provincia di Lecce – **Servizio viabilità: protocollo@cert.provincia.le.it;**
- Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria: enteirrigazione@legalmail.it.

Dalla residenza municipale

Lì 07/05/2021

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA

Reg. n. 785

Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 07/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 07/05/2021

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano